

DELIBERA DL/084/2023/CRL/UD del 24/02/2022

RETTIFICA DELIBERA DL/08/2023/CRL/UD del 27/01/2023

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

E. CXXX/VODAFONE spa

IL COMITATO

del

CORECOM LAZIO

NELLA riunione del 24/2/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione del XXXXXXXXXXXX stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, e in particolare l'art.4, c.1, lett. e);

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

ATTESO CHE con la Delibera n. 8 del 2023/CRL/UD del 27 gennaio 2023, è stata accolta parzialmente l'istanza del sig. CXXX E. nei confronti dell'operatore Vodafone Italia Spa, disponendo a carico di quest'ultimo un indennizzo per fatturazione successiva al recesso;

ATTESO ALTRESI' CHE in data 2 febbraio 2023 è pervenuta una pec da parte del legale rappresentante della Vodafone, con la quale, in nome e per conto della stessa, si richiede un provvedimento di rettifica della suindicata deliberazione, in quanto "come previsto dalla normativa di settore nonché dalle direttive Agcom, la fattispecie afferente all'eventuale fatturazione successiva al recesso validamente formulato non comporta, di per sé, il diritto all'indennizzo bensì meramente lo storno o il rimborso degli importi fatturati successivamente allo stesso";

CONSIDERATO che si è verificato che le considerazioni addotte dalla Vodafone sono corrette, in quanto l'evoluzione delle sentenze dei Corecom e le Direttive dell'Autorità sono uniformi nell'escludere l'applicazione di indennizzi per ritardata cessazione;

Atteso altresì che nei casi di ritardata cessazione è comunque applicabile la disposizione di cui al comma 292, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, che prevede che in tali casi "l'utente ha diritto ad ottenere,

oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro”;

Considerato che nel caso di specie l'applicazione della predetta disposizione determina la quantificazione dell'indennizzo nel predetto minimo di € 100, superiore al calcolo percentuale;

RITENUTO pertanto necessario, nell'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art.21 octies, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., procedere alla rettifica della deliberazione 8/2023, delibera che, erroneamente, aveva disposto a carico dell'operatore Vodafone Italia Spa un indennizzo per ritardata cessazione, mentre doveva essere disposta la penale di cui al comma 292 dell'articolo 1 della citata legge 160 del 2019;

per le motivazioni in premessa

DELIBERA

La rettifica della motivazione e del dispositivo della Deliberazione n. 8 del 27 gennaio 2023, come di seguito indicato:

1. nella motivazione, a pagina 4, sono sopresse le parole “. Inoltre, la violazione delle norme sul diritto di recesso e la pretesa di somme, da parte dell'operatore, a fronte di servizi non usufruiti dall'utente, integra una condotta vessatoria, che dà diritto all'utente di ottenere un indennizzo per violazione dei canoni di lealtà, diligenza e buona fede.”;

2 nella motivazione sono sopresse le parole, da pagina 6 “Per quanto riguarda la domanda dell'utente di indennizzo per il ritardo nella disattivazione.....”, fino, a pagina 8, alle parole “giorno della domanda di recesso al 25.7.18, giorno della prima proposta bonaria da parte dell'operatore”;

3 nella motivazione, a pagina 8, prima delle parole “In relazione alle spese di procedura...” sono inserite le seguenti: “Ritenuto di dover applicare il disposto del comma 292 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, disponendo a carico dell'operatore un indennizzo di € 100,00.”;

nel deliberato, il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: “1. Di accogliere parzialmente l'istanza del sig. E. CXXX nei confronti della società Vodafone Italia SpA, che pertanto è tenuta a corrispondere all'utente la somma di € 100,00, ai sensi del comma 292 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nonché allo storno e/o rimborso delle somme eventualmente percepite o vantate nei confronti dell'utente dopo la disdetta da questi operata, come indicato in premessa ed a corrispondere a favore dello stesso l'importo di € 50,00, a titolo di rimborso delle spese di procedura”.

4. conferma altresì, quanto disposto con la Delibera n.8 del 27 gennaio 2023, per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24 - 02 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to